

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA GIOVANELLI MARIA GRAZIA - RG 10/2023							
STATO PASSIVO							
N.	CREDITORE	RICHIESTA			DECISIONE LIQUIDATORE		
		PRIV.	CHIRO.	DETTAGLIO	PRIV.	CHIRO	NOTE
1	AVV. PAOLO NESTA AVV MAURO GIOVENTU' annamariascrugli@ordineavvocatiroma.org	€ 130.856,45	€ -	Analisi della domanda: i creditori chiedono l'ammissione in privilegio 2751 bis n. 2 c.c. per compensi professionali comprensivi di spese generali, cap ed iva. Richiedono interessi legali e rivalutazione monetaria oltre spese legali relative alla presentazione della domanda di ammissione Osservazioni Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "Non sussistono i presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. Dall'Ordinanza del Tribunale di Pesaro si evince che il mandato è stato revocato in data 25/01/2017, di talché solamente il credito maturato per i compensi relativi all'attività svolta nel biennio 25/01/2015-25/01/2017 può essere ammesso in via privilegiata. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte (da ultimo Cass. Civ. Sent. 6884/2022), in caso di incarichi plurimi il limite temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis n. 2 cpc si riferisce al complessivo rapporto professionale, restando fuori dal privilegio i corrispettivi relativi agli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto. In allegato all'istanza di ammissione al passivo non si rinviene alcun documento che comprovi il periodo di espletamento dei singoli incarichi professionali, di talché il richiesto privilegio non può essere riconosciuto in relazione a nessun incarico, dovendosi fare esclusivo riferimento all'anno indicato nel numero di ruolo assegnato ai singoli procedimenti. In particolare, non possono essere assistiti da privilegio i crediti relativi all'attività professionale espletata con riferimento ai seguenti procedimenti: - N. 26290/2010 RG Tribunale di Roma e N. 26290-1/2010 RG Tribunale di Roma; - N. 73395/2011 RG Tribunale di Roma; - N. 25090/2011 RG Tribunale di Roma e relativa fase cautelare e di reclamo; - N. 9422/2011 RG Tribunale di Roma; - N. 18054/2012 RG Tribunale di Roma; - N. 49342/2014 RG Tribunale di Roma; - N. 5996/2014 RG Corte di Appello di Roma; - N. 6240/2010 RG Tribunale di Roma- Indagini preliminari; - N. 2010/9211 R.G. Tar Lazio- Roma; - N. 2011/1610 R.G Tar Lazio- Roma. Non può sottacersi, infatti, che è onere del creditore dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio richiesto (Cass. Civ. Ord. 17820/2015), pena l'ammissione in chirografo (art. 201 comma 4 CCII). In ogni caso il dies a quo per il computo del biennio, nell'ipotesi di pluralità di incarichi distinti, coincide con il compimento del singolo atto e, pertanto, sulla scorta di detto principio devono essere valutare le singole fasi di ciascun incarico espletato. "Il principio della quantificazione dell'onorario solo al termine della controversia non sottrae il relativo credito alla regola di cui all'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., nel senso che il riconoscimento del privilegio dipende dalla prestazione dell'opera e non dalla liquidità e/o esigibilità del credito, rilevanti, invece, al diverso fine della individuazione del decorso del termine prescrizioneale." (Cass. Civ. Sent. 6884/2022)".	€ 115.518,43	€ 14.844,84	il liquidatore propone l'ammissione con il privilegio richiesto per € 130.856,45 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al deposito del piano di riparto. Spese legali relative alla presentazione della domanda di ammissione non ammesse Conclusioni post osservazioni Considerata la data del 25.01.2017, in cui i creditori hanno rinunciato al mandato, l'ordinanza del Tribunale di Pesaro del 18.11.2021, che ha liquidato l'importo complessivo di € 141.579,10 detraendo gli acconti pari ad € 52.244,37 residua un credito pari ad € 89.334,73 oltre spese generali, cap e iva. Verificata l'integrazione documentale fornita dai creditori: - per i giudizi 26290/10, 49342/14, 2019/15, 5996/14, 73395/11 e 18054/12 la cui prestazione professionale è stata svolta nel biennio, il Liquidatore dispone l'ammissione in privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c. per l'importo di € 79.169,93 (pari alla somma di € 94.044,60, relativa ai giudizi sopra elencati e liquidata nell'ordinanza del Tribunale di Pesaro, detratti gli acconti percepiti pari ad € 14.874,67) oltre spese generali, cap e iva, e quindi per complessivi € 115.518,43; - per i giudizi 5090/11, 9422/11, 2011/1610 e 6240/10, tutti terminati ante biennio, il Liquidatore dispone l'ammissione in chirografo per € 10.173,83 (pari alla somma di € 47.534,50, relativa ai giudizi sopra elencati e liquidata nell'ordinanza del Tribunale di Pesaro, detratti gli acconti percepiti pari ad € 37.360,37) oltre spese generali, cap e iva, e quindi per complessivi € 14.844,84.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA GIOVANELLI MARIA GRAZIA - RG 10/2023							
STATO PASSIVO							
N.	CREDITORE	RICHIESTA			DECISIONE LIQUIDATORE		
		PRIV.	CHIRO.	DETTAGLIO	PRIV.	CHIRO	NOTE
2	AVV ANNA MARIA SCRUGLI annamariascrugli@ordineavvocatiroma.org	€ 4.873,70	€ -	<u>Analisi della domanda:</u> Il creditore richiede l'ammissione in privilegio ex art 2751 bis 2 cc. per spese legali maturate in un giudizio tenutosi avanti il tribunale di Pesaro. Gli importi sono stati liquidati in sentenza. Importo comprensivo di spese generali e cap. Vengono richieste anche le spese legali relative alla presentazione dell'istanza di ammissione nella presente procedura. <u>Osservazioni</u> Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "Il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc richiesto non può essere riconosciuto. Detto privilegio è senz'altro riconosciuto solo allorché l'attività professionale sia stata svolta per conto e a favore del debitore e non quando l'attività sia stata posta in essere per conto di un soggetto differente che agisca nei confronti del debitore e per la quale l'avvocato abbia ottenuto la distrazione delle spese a suo favore. La Suprema Corte, con sentenza 1211/1977, aveva già chiarito che "a norma dell'art. 2749 C.C., non derogato dall'art. 54 della legge fallimentare, il privilegio accordato al credito si estende soltanto alle spese ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo e non anche alle spese processuali sostenute nel giudizio di cognizione in cui il suddetto credito è stato accertato. Il diritto al rimborso delle spese del giudizio di cognizione non è assistito da privilegio neanche a norma dell'art. 2751, n. 5 C.C. (oggi 2751-bis, n. 2) ancorché sia fatto valere nel fallimento della controparte soccombente, dal difensore antistatario del creditore, poiché tale diritto attiene, pur sempre, al pagamento di spese giudiziali, è suscettibile di assumere tale natura soltanto quando nasca dal rapporto diretto corrente fra il difensore ed il proprio cliente". Riconfermando l'orientamento sopra citato il Supremo Collegio, con ordinanza 15.09.2017, n. 21482, ha negato il privilegio al procuratore antistatario nel fallimento della controparte soccombente, precisando che la norma trova applicazione solo qualora l'attività professionale sia stata svolta per conto e a favore del fallito e non anche quando il credito trovi la propria origine in un'attività posta in essere a favore di un terzo. Da ciò ne discende, quale logico corollario, che esso non vada riconosciuto ai crediti del difensore distrattario, in quanto questi non fa valere il titolo nei confronti del proprio cliente, ma nei confronti della controparte a cui non è legato da alcun rapporto professionale".	€ -	€ 4.873,70	il liquidatore propone l'ammissione con il privilegio richiesto per € 4.873,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al deposito del piano di riparto. Spese legali relative alla presentazione della domanda di ammissione non ammesse <u>Conclusioni post osservazioni</u> Il liquidatore, condivise le osservazioni pervenute, dispone l'ammissione in chirografo.
3	COMUNE DI COLLI AL METAURO comune.colli@metauro.it pecitaly.it	€ 2.171,00	€ 442,00	<u>Analisi della domanda:</u> il creditore richiede l'imu per il periodo 2016 - 2022 con privilegio ex art 2752 grado 20	€ 2.171,00	€ 442,00	il liquidatore dispone l'ammissione come richiesta

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA GIOVANELLI MARIA GRAZIA - RG 10/2023							
STATO PASSIVO							
N.	CREDITORE	RICHIESTA			DECISIONE LIQUIDATORE		
		PRIV.	CHIRO.	DETTAGLIO	PRIV.	CHIRO	NOTE
4	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE mar.procedure.cautelari@mmob.conc@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 39.334,46	€ 3.696,17	Analisi della domanda: € 17.157,77 in privilegio ex art. 2753 c.c. € 120,00 in privilegio ex art 2772 c.c. (art 2780 n. 4); € 408,51 in privilegio ex art 2758 (art. 2778 n. 7); € 672,07 in priv 2754 cc € 2.240,52 in privilegio ex art 2752 n 18; € 11.908,68 in privilegio ex art 2752 n 18 € 5.985,41 in priv 2752 cc € 841,50 in priv 2752 cc Osservazioni Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "Poiché l'aggio e gli oneri di riscossione rappresentano il corrispettivo dovuto all'agente della riscossione per l'attività di recupero delle somme a questo affidate, sul tributo iscritto a ruolo, gli stessi non sono sussumibili nel concetto di "spese ordinarie per l'intervento nella procedura esecutiva" di cui all'art. 2749 c.c., né possono considerarsi inerenti al tributo stesso così da mutuarne la natura e il relativo privilegio (Cass. 28 luglio 2016 n. 15702; Cass. Sez. 1, 3 aprile 2014, n. 7868; Cass. Sez. 1, 10 maggio 2013, n. 11230); L'aggio e gli oneri di riscossione possono poi essere riconosciuti solo e soltanto se la relativa attività è iniziata anteriormente all'apertura del procedimento di liquidazione controllata. Cass. civ. Sez. I Sent., 15/03/2013, n. 6646 "In tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l'aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere, concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale". Conforme anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 03/09/2014, n. 18645. Per le cartelle in relazione alle quali l'istante non ha fornito documentazione idonea a dimostrare il momento in cui è stato dato avvio all'attività di recupero si chiede, pertanto, che i relativi importi vengano esclusi dal passivo. Laddove, invece, vi sia la prova che l'attività di riscossione è stata avviata in epoca antecedente all'apertura della procedura di liquidazione controllate, verificati i presupposti per la relativa ammissione, si chiede che gli importo per aggio e/o oneri di riscossione vengano ammessi in chirografo".	€ 37.700,84	€ 5.329,79	il liquidatore propone l'ammissione come richiesta Conclusioni post osservazioni Preso atto delle osservazioni si rileva che non è necessario aver intrapreso l'attività di riscossione per ottenere l'ammissione al passivo relativamente ad oneri di riscossione e aggi. In ogni caso si precisa che le cartelle contenenti oneri e aggi sono state tutte consegnate entro l'anno 2022. Le cartelle notificate successivamente non contengono oneri di riscossione. Gli aggi e gli oneri di riscossione vengono quindi collocati al chirografo. Il Liquidatore dispone pertanto l'ammissione come segue: € 16.445,18 in privilegio ex art. 2753 c.c.; € 115,02 in privilegio ex art 2772 c.c. (art 2780 n. 4); € 391,54 in privilegio ex art 2758 (art. 2778 n. 7); € 644,16 in priv 2754 cc; € 2.147,47 in privilegio ex art 2752 n 18; € 11.414,09 in privilegio ex art 2752 n 18; € 5.736,83 in priv 2752 cc; € 806,88 in priv 2752 cc; € 5.329,79 in chirografo.
5	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 13.096,74	€ 2.400,56	Analisi della domanda: € 12.322,54 in privilegio ex art. 2753 c.c. € 61,80 in privilegio ex art 2772 c.c. (art 2780 n. 4); € 209,28 in privilegio ex art 2758 (art. 2778 n. 7); € 284,77 in priv 2754 cc € 218,35 in privilegio ex art 2752 n 20 Osservazioni Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "Si richiamano le osservazioni svolte con riferimento al creditore sub 4, in particolare con riferimento agli oneri per la riscossione laddove non vi è prova che l'attività di riscossione è iniziata in data anteriore rispetto all'apertura della procedura di liquidazione controllata".	€ 12.259,26	€ 3.238,04	il liquidatore propone l'ammissione come richiesta Conclusioni post osservazioni Preso atto delle osservazioni si rileva che non è necessario aver intrapreso l'attività di riscossione per ottenere l'ammissione al passivo relativamente ad oneri di riscossione e aggi. In ogni caso si precisa che le cartelle contenenti oneri e aggi sono state tutte consegnate entro l'anno 2020. Gli aggi e gli oneri di riscossione vengono quindi collocati al chirografo. Il Liquidatore dispone pertanto l'ammissione come segue: € 11.534,57 in privilegio ex art. 2753 c.c.; € 57,85 in privilegio ex art 2772 c.c. (art 2780 n. 4); € 195,90 in privilegio ex art 2758 (art. 2778 n. 7); € 266,56 in priv 2754 cc; € 204,39 in privilegio ex art 2752 n 20. € 3.238,04 in chirografo.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA GIOVANELLI MARIA GRAZIA - RG 10/2023							
STATO PASSIVO							
N.	CREDITORE	RICHIESTA			DECISIONE LIQUIDATORE		
		PRIV.	CHIRO.	DETTAGLIO	PRIV.	CHIRO	NOTE
6	AGENZIA ENTRATE dp.pesarourbino@pce.agenziaentrate.it	€ 9.399,28	€ -	<u>Analisi della domanda</u> € 9.399,28 in priv 2752 cc <u>Osservazioni</u> Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "Si richiamano le osservazioni svolte con riferimento al creditore sub 4, in particolare con riferimento agli oneri per la riscossione laddove non vi è prova che l'attività di riscossione è iniziata in data anteriore rispetto all'apertura della procedura di liquidazione controllata".	€ 9.399,28	€ -	il liquidatore propone l'ammissione come richiesta <u>Conclusioni post osservazioni</u> La domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto un credito di natura tributaria, ed in particolare tributi, sanzioni ed interessi, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, l'avvio dell'attività di riscossione. Si segnala inoltre che il creditore non ha richiesto alcuna somma a titolo di oneri di riscossione. Il Liquidatore dispone pertanto l'ammissione come richiesta
7	SIMONELLA CARLO villeado.craia@ordineavvocatiinfermopec.it leda.craia@ordineavvocatiinfermopec.it	€ 72.011,37	€ -	<u>Analisi della domanda</u> Il creditore, agente immobiliare, richiede l'ammissione in privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c. come di seguito dettigliatamente indicato: a) competenze liquidate in sentenzapari ad € 50.000,00 oltre iva; b) 3.800,00 per interessi legali; c) 8.201,37 per interessi convenzionali; d) 756,00 per spese; e) 7.254,00 per compenso professionale oltre rimborso 15%, cap e iva; f) per spese d'intervento	€ -	€ 72.011,37	il liquidatore dispone l'ammissione in chirografo in quanto l'agente immobiliare non gode del privilegio ex art 2751 bis 2 c.c.
8	ISIDE SPE SRL carola.pagliuca@milano.pecavvocati.it eleonora.borsci@milano.pecavvocati.it	€ 211.413,14	€ 91.444,55	<u>Analisi della domanda</u> - Il creditore richiede l'ammissione in privilegio ipotecario per € 200.965,86 per credito proveniente da esposizione su Credito Valtellinese c/c n. 10718 acceso da Montebello Srl e garantito tramite fideiussione. Ipoteca su Colli al Metauro (PU), fraz. Montemaggiore, via delle Mura n. 10, distinto all'NCEU di detto Comune al foglio 10, part. 356, sub. 1, cat. A/4. - Il creditore richiede l'ammissione in "prededuzione" per € 10.447,28 per spese sostenute in due procedure esecutive, <u>Osservazioni</u> Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "l'iscrizione ipotecaria è inopponibile alla procedura concorsuale, al pari del credito insinuato e delle spese sostenute. Ed infatti, il titolo sul quale si fonda l'istanza di ammissione al passivo è rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n. 618/2018 privo della formula ex art. 647 cpc. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 24157 del 30 Ottobre 2020, ha ribadito ancora una volta che il decreto ingiuntivo è opponibile al fallimento solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., perché solo con l'apposizione della suddetta formula il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale (ex multis, Cass. 01/07/2022, n. 21039; Cass. 24157/2020; Cass. 21583/2018; Cass. 8 25191/2017; Cass. 23775/2017; Cass. 1650/2014). È poi principio acquisito che "nel momento in cui non è opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo, neppure le relative spese possono essere ammesse, avendo questa Corte già affermato che, ove sia mancato il decreto ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento, resta inopponibile anche l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al decreto provvisoriamente esecutivo ed il creditore non può ottenere l'ammissione al passivo per il credito costituito dalla spese sopportate per il giudizio monitorio e per l'iscrizione dell'ipoteca" (così, fra le altre, Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650, Cass. 1° aprile 2005, n. 6918, Cass. 5 novembre 2010, n. 22549). Ne discende che il relativo credito non risulta sufficientemente documentato e che, in ogni caso, lo stesso potrebbe essere, al più, ammesso – ferma l'esclusione delle spese per la procedura monitoria e dell'iscrizione ipotecaria – in via chirografaria".	€ 211.413,14	€ 91.444,55	il liquidatore propone l'ammissione come richiesta per le somme richieste con privilegio ipotecario e chirografo. Le somme richieste in "prededuzione" devono essere ammesse con il privilegio ex art 2770 cc. <u>Conclusioni post osservazioni</u> Il Liquidatore dispone l'ammissione come proposta in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si è concluso con sentenza del Tribunale di Pesaro 408/2021 pubblicata in data 21.05.2021 favorevole al creditore e non appellata: il decreto ingiuntivo ha pertanto acquisito efficacia di giudicato prima dell'apertura della presente procedura. Il credito di Iside è inoltre provato dal fatto che nell'istanza di accesso alla procedura di liquidazione il sovraindebitato ha inserito la medesima società riconoscendo di fatto l'esistenza del proprio debito verso la stessa.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA GIOVANELLI MARIA GRAZIA - RG 10/2023

STATO PASSIVO

N.	CREDITORE	RICHIESTA			DECISIONE LIQUIDATORE		
		PRIV.	CHIRO.	DETTAGLIO	PRIV.	CHIRO	NOTE
9	ORTLES 21 SRL umbertogiannola@pec.or.dineavvocatipesaro.it	€ -	€ 242.576,12	<u>Analisi della domanda</u> il creditore richiede l'ammissione in chirografo per saldo debitore del c/c 22872 su Cari Cesena cointestato con il marito Castellani. Allega contratto di conto corrente, contratti di apertura di credito ed estratti conto	€ -	€ 242.576,12	il liquidatore dispone l'ammissione come richiesta
10	ORTLES 21 SRL notifiche@pec.formicaeasociati.it	€ -	€ 195.000,00	<u>Analisi della domanda</u> il creditore richiede l'ammissione in chirografo per garanzie prestate a Credito Valtellinese in favore di Montebello Srl, <u>Osservazioni</u> Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "La fideiussione trasmessa dall'istante è stata redatta in conformità al noto modello ABI, di talché devono ritenersi, quantomeno, nulle le clausole di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve "rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2), di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 7) e di sopravvivenza secondo la quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 9). Ne consegue che, a fronte della nullità della clausola di cui all'art. 7), trova applicazione il credito non può essere ammesso al passivo del fallimento in quanto decorso il termine di decadenza di cui all'art. 1957 cc. La lettera di recesso e messa in mora è stata inviata al debitore principale e al garante il 04/02/2020 e, sino alla data di trasmissione dell'istanza di ammissione al passivo, non sono state intraprese azioni nei confronti del debitore garantito. L'intervenuto fallimento del debitore garantito non modifica i termini della questione. Agli atti non vi è prova, in ogni caso, della presentazione dell'istanza di ammissione al passivo del fallimento della debitrice garantita. L'istanza del creditore, di cui alla richiamata disposizione, si ritiene per costante ed uniforme giurisprudenza, debba essere necessariamente giudiziale, e cioè il ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. 1724/2016, 6823/2001, 203/1997, 660/1994, 2898/1976). Non è, dunque, ritenuta sufficiente agli effetti di cui all'art. 1957 c.c. il mero invio di una diffida stragiudiziale, tanto più se si pone mente al fatto che la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 un precetto non seguito da esecuzione".	€ -	€ 195.000,00	il liquidatore propone l'ammissione come richiesta <u>Conclusioni post osservazioni</u> Il Liquidatore dispone l'ammissione come richiesta in quanto il provvedimento 55/2005 di Banca Italia relativo alla nullità delle fideiussioni omnibus vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto dell'istruttoria di Banca Italia, ossia l'arco temporale compreso tra il 2002 ed il 2005. Inoltre nel caso in esame trattasi di fideiussione specifica, rilasciata in data 29 maggio 2008 in concomitanza con la concessione dell'apertura di credito su conto corrente in essa richiamata.
11	ARAGORN NPL 2018 SRL giuseppe.cinelli@pec-ordineavvocatiancona.it	€ 377.776,44	€ 670.816,30	<u>'Analisi della domanda':</u> Il creditore richiede l'ammissione in privilegio ipotecario per € 341.875,59 oltre interessi ex art 2855 per esposizione su mutuo ipotecario del 22/7/2013. Ipoteca su Comune di Fano: - fabbricati fg 33 part 7 sub 1, 2, 3, 4 e 5; - terreni fg 33 part 1, 4,5,6,8,10,11,12,14,15,33,42 - terreni fg 33 part 160,161,162 - terreni fg 33 part 20,260,262,264 Richiede € 35.900,85 con priv. 2770 per spese relative all' esecuzione immobiliare RGE 208/2020	€ 377.776,44	€ 670.816,30	il liquidatore dispone l'ammissione come richiesta.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA GIOVANELLI MARIA GRAZIA - RG 10/2023							
STATO PASSIVO							
N.	CREDITORE	RICHIESTA			DECISIONE LIQUIDATORE		
		PRIV.	CHIRO.	DETTAGLIO	PRIV.	CHIRO	NOTE
12	AVV FEDERICO GORI federicogori@pec.ordineavvocatipecesaro.it	€ 70.452,14	€ -	<u>Analisi della domanda</u> Il creditore richiede l'ammissione in privilegio ex art 2751 e 2777 per assistenza giudiziale in n. 9 procedimenti civili e/o penali. Importo comprensivo di rimborso 15%, cap e iva. <u>Osservazioni</u> Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "Si richiamano integralmente tutte le osservazioni svolte con riferimento ai crediti di cui al n. 1. Il privilegio non può essere riconosciuto con riferimento all'intero credito insinuato, trattandosi, anche in questo caso, di plurimi incarichi. Si contesta, poi, sotto il profilo del quantum che il compenso richiesto e ammesso in relazione al giudizio 1393/2021 ammonta ad €.11.716,73 quando nell'Ordinanza che ha definito il relativo giudizio, il Tribunale ha liquidato in favore dell'avvocato della parte vittoriosi compensi per €.4.873,70. Rappresenta la scrivente che il quantum della domanda di ammissione appare eccessivo anche con riferimento agli altri giudizi e deve essere verificato in relazione alle attività effettivamente espletate e di cui risulta prova documentale certa. Nello specifico, con riferimento al giudizio n. 659/2021 RG nella nota spesa è stata quantificata la fase istruttoria del cui espletamento tuttavia, agli atti, non vi è prova. Si chiede, dunque, che detti importi vengano esclusi dal progetto di stato passivo".	€ 58.601,18	€ 4.720,25	Il liquidatore propone l'ammissione in privilegio ex art 2751 bis 2 c.c. <u>Conclusioni post osservazioni</u> Il Liquidatore rileva che solamente il giudizio 1678/2020 si è concluso nel periodo antecedente al biennio ex art 2751 bis n. 2 c.c. e pertanto il relativo compenso pari ad € 4.720,25 comprensivo di spese generali, cap e iva deve essere collocato in chirografo. Per i giudizi 659/2021 e 56344/2019 gli onorari vengono rideterminati rispettivamente in € 2.767,00 ed € 6.568,00. Per tutti gli altri giudizi vengono confermati gli importi richiesti.
TOTALE INSINUAZIONI		€ 931.384,72	€ 1.206.375,70		€ 824.839,57	€ 1.305.296,96	